

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1556 del 27/03/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. DITTA AGRIBERTOCCHI SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA RICAMBI E MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA ALBERGONE N. 42
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1603 del 27/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisette MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **DITTA AGRIBERTOCCHI SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA RICAMBI E MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA ALBERGONE N. 42

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/11/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 202155/2022 del 09/12/2022 (Pratica Sinadoc 39863/2022) dalla **Ditta Agribertocchi srl** (P.IVA 02473800981), avente sede legale in comune di Orzivecchi (BS), Cascina San simone e impianto in comune di Bagnacavallo, via Albergone n. 42, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 272 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **39863/2022**, emerge che:

- la Ditta svolge attività di vendita ricambi per mezzi agricoli e loro manutenzione/riparazione con annesso lavaggio;
- la Società ha presentato al SUAP territorialmente competente in data in data 30/11/2022 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 202155/2022 del 09/12/2022, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 272 del DLgs n. 152/2006 e smi); – di competenza di questa ARPAE SAC di Ravenna;
  - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 204811/2022 del 14/12/2022;
- con nota PG 9303/2023 del 18/01/2023 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 17/01/2023 e pertanto la documentazione risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato con nota PG 14687/2023 del 26/01/2023;

- con nota PG 15622/2023 del 12/01/2023 lo SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta relativa alla matrice acque reflue.
- Con nota PG 19344/2023 del 02/02/2023 lo SUAP ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa relativa alla matrice impatto acustico da parte di ARPAE – Distretto Di Faenza – Bassa Romagna;
- con nota PG 39731/2023 del 06/03/2023 e nota PG 45218/2023 del 14/03/2023 lo SUAP ha trasmesso documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 03/03/2023 e in data 14/03/2023;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito con nota PG 47725/2023 del 17/03/2023 parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio ambiente, per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica e per la valutazione di impatto acustico.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **AGRIBERTOCCHI SRL** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di vendita ricambi per mezzi agricoli e loro manutenzione/riparazione con annesso lavaggio, sita in Comune di Bagnacavallo, via Albergone n .42, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della **Ditta Agribertocchi srl** (P.IVA 02473800981), avente sede legale in comune di Orzivecchi (BS), Cascina San Simone e impianto in comune di Bagnacavallo, via Albergone n. 42, per l'**attività di vendita ricambi per mezzi agricoli e loro manutenzione/riparazione con annesso lavaggio**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**5. Relativamente all'Impatto Acustico, vanno rispettate le seguenti indicazioni e prescrizioni:**

- le attività di riparazione mezzi, eseguite all'interno dell'officina, devono essere svolte mantenendo sempre chiuse le aperture che si affacciano sul confine Est dello stabilimento (porte, portoni e finestre), così come indicato dal Tecnico in acustica che ha redatto la documentazione previsionale di impatto acustico;
- ad intervento ultimato, entro 6 mesi dall'avvio dell'attività, si deve procedere ad una verifica di collaudo acustico mirata a confermare la correttezza delle stime effettuate.
- qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

8. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI****(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)****Condizioni**

- a) le acque reflue industriali da scaricare in rete fognaria pubblica provengono dall'attività *di vendita* ricambi per mezzi agricoli e loro manutenzione/riparazione con annesso lavaggio;
- b) le acque reflue industriali derivano dal lavaggio dei mezzi movimento terra eseguito su apposita piazzola esterna impermeabile, effettuato con idropulitrice ad alta pressione acqua calda per eliminare terra, senza l'utilizzo di prodotti detergenti.
- c) Le suddette acque reflue vengono inviate ad un impianto di sedimentazione e disoleazione adeguatamente dimensionato e, prima dello scarico, sono individuate in un pozzetto di ispezione e prelievo per poi confluire, congiuntamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, in rete fognaria pubblica.

**Prescrizioni:**

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavaggio automezzi movimento terra posto in piazzola esterna scoperta;**
2. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento individuato univocamente in planimetria, deve rispettare i limiti di emissione
3. Il lavaggio dei mezzi potrà avvenire esclusivamente senza l'ausilio di detergenti ed esclusivamente in tempo secco, mai mentre piove;
4. **Entro tre mesi, e successivamente annualmente**, dalla data di ricezione della presente AUA, la Ditta deve presentare al Servizio Ambiente dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna e ad HERA spa, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno inoltre essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza: i parametri minimi da ricercare sono: **ph, COD, Tensioattivi totali, idrocarburi totali e Solidi Sospesi Totali;**
5. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura mista;
6. Lo scarico delle acque reflue domestiche, proveniente dai servizi igienici, che recapita in pubblica fognatura, dovrà rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
  - **disoleatore**
  - **pozzetto di prelievo**, mantenuto costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
10. Il gestore HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

11. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
15. Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
16. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
17. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
18. la planimetria della rete fognaria - Elaborato "Tavola 3 – Planimetria schema rete fognaria" Revisione 3 di Marzo 2023" costituisce parte integrante della presente AUA.



**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni**

- la Ditta Agribertocchi srl svolge attività di manutenzione di macchine agricole e movimento terra in Comune di Bagnacavallo, Via Albergone, n.42 e dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui all'Allegato 1B della DGR n.2236/2009 e smi e precisamente al punto **4.29 – “Saldatura di superfici metalliche”**;
- L'attività di saldatura è saltuaria con utilizzo di filo per saldatura pari a circa 100 kg/anno; le emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura verranno aspirate localmente mediante e convogliati al punto di emissione indicato con E1, avente le seguenti caratteristiche: Portata massima = 8 Nmc/h, altezza del camino = 8 m. Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri = 10 mg/Nmc.

**Prescrizioni specifiche per attività****Saldatura****a) La Ditta non deve utilizzare filo di acciaio inox per la saldatura.**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. **SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI**

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

**Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).**

**Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:**

<b>Polveri totali</b>	<b>10</b>	<b>mg/Nm<sup>3</sup></b>
-----------------------	-----------	--------------------------

2. **BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)**

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

3. Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
5. **L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;**
6. **La Ditta Agribertocchi srl è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto di saldatura, dopodiché dovrà effettuare un autocontrollo analitico alla emissione E1 e inviare gli esiti dei controlli a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**

#### **Prescrizioni tecniche:**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente**, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm<sup>3</sup> = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
7. I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
8. Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4,

deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

9. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
11. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
12. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
13. **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**
14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le

**informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.**

- 15.** Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 16.** Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
- 17.** Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo < 0.1%) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW<sup>1</sup> alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

<sup>1</sup> La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

### METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA MISURAZIONI DISCONTINUE

**I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	

UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 DM25/8/2000)	(allegato 2	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3		Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787		Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903		Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904		Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71		Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632		Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010		Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002		Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016		Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546		Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429		Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401		Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011		Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020		Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181		Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

DITTA .....

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO**  
**IMPIANTI E ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi**

REGISTRO COSTITUITO DA N. \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ COSTITUITO DA N. \_\_\_\_\_  
PAGINE \_\_\_\_\_

RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_

LOCALITÀ \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESIDENTE IN COMUNE DI \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_

LOCALITÀ \_\_\_\_\_

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO**  
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4 )

MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>		
DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_



**SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO**

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA \_\_\_\_\_

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_

Servizio Territoriale di \_\_\_\_\_

**OSSERVAZIONI**

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

\_\_\_\_\_

FIRMA PER ARPAE

\_\_\_\_\_





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**